

# TI\_GERICHTE 80.2016.84 vom 19. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2016.84](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2016.84)

FR: TI\_GERICHTE 80.2016.84 du 19 avril 2021

IT: TI\_GERICHTE 80.2016.84 del 19 aprile 2021

## Regeste

Cumulo dei redditi dei coniugi: sottoscrizione di un verbale in cui il marito dichiara di essersi separato dalla moglie e trasferito all'estero, successiva ritrattazione della separazione, venire contra factum proprium

## Erwägungen

### E. 16

giugno 2011, l'UT le ha notificato la tassazione IC/IFD 2007, commisurando il reddito imponibile in fr. 84'500.-, avendo aggiunto anche in tal caso la voce "altri redditi" per fr. 100'000.-, con la medesima motivazione. c. IC/IFD 2008 Nella dichiarazione d'imposta per il periodo fiscale 2008, la contribuente ha dichiarato una sostanza mobiliare di fr. 1'635'316.-, pellicce e gioielli per fr. 27'100.- e redditi della sostanza mobiliare per fr. 11'441.-. Con decisione del 21 giugno 2011, l'autorità di tassazione ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2008, aggiungendo alle entrate dichiarate "altri redditi" per fr. 115'000.- e commisurando il reddito imponibile in fr. 91'600.-, sempre per insufficiente disponibilità finanziaria. d. IC/IFD 2009 Nella dichiarazione d'imposta per il periodo fiscale 2009, la contribuente ha dichiarato una sostanza mobiliare di fr. 1'532'829.-, pellicce e gioielli per fr. 27'000.- e redditi della sostanza mobiliare per fr. 21'612.-, oltre a una rendita vitalizia di fr. 36'000.-, imponibile nella misura del 40%. Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 10 dicembre 2014, l'autorità di tassazione ha aggiunto alle entrate dichiarate "altri redditi" per fr. 70'000.-, spiegando trattarsi di "prestazioni valutabili in denaro o reddito d'altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria". C. a. IC/IFD 2006, 2007 e 2008 Con tre reclami separati, tutti datati 11 luglio 2011, RI 1 ha impugnato le decisioni relative ai periodi fiscali 2006, 2007 e 2008, contestando la voce "altri redditi", ritenendo "l'inserimento di tale importo del tutto illegale, arbitrario e non corrispondente alla realtà non documentando in alcun modo tale provento né, come una persona che non esercita nessun tipo di attività possa guadagnare simile cifra" e aggiungendo che al suo sostentamento provvedevano il marito e il padre, e che non conduceva un tenore di vita tale da giustificare l'importo indicato dall'UT. A suo avviso le andava addebitata esclusivamente la somma di fr. 36'000.- annui (per imputazione di fr. 3'000.- mensili versati dal marito come da verbale 3 maggio 2010). b. IC/IFD 2006 Con riferimento al periodo fiscale 2006, in data 3 marzo 2014, la contribuente si è rivolta all'Ufficio di tassazione, sottolineando che l'incremento "del finanziamento alla \_\_\_\_\_ Sagl", nella misura di fr. 459'647,49 nel corso del 2006, era avvenuto "utilizzando il denaro che [suo] marito riceveva per i propri compensi o versava lui sul conto bancario congiunto", mentre lei stessa non aveva "percepito nessun reddito, oltre a quanto regolarmente dichiarato". La stessa avrebbe tuttavia beneficiato di una donazione di fr. 454'000.- da parte del marito, "affinché la \_\_\_\_\_ Sagl potesse procedere al

pagamento dei debiti societari”. Con ulteriore scritto del 1° aprile 2014, sempre in relazione al periodo fiscale 2006, la contribuente ha ribadito di non aver “percepito nessun altro reddito rispetto a quanto regolarmente dichiarato”, spiegando in particolare che “l’appartamento usato come [sua] abitazione è di proprietà della \_\_\_\_\_ Sagl” e che “l’importo globale della locazione 2007 fu da [lei] regolarmente inserito nei ricavi della società così come previsto dalla Dichiarazione Tassazione Persone Giuridiche 2006 nel Modulo 154 per CHF 78.000 (CHF 67'200 + 7'200 + 3'600)”. Ha precisato inoltre che il pagamento della locazione per il 2006 era avvenuto mediante compensazione tra il debito della locazione annuale e il credito contabilizzato per i finanziamenti effettuati alla \_\_\_\_\_ Sagl. c. IC/IFD 2007 Il 1° aprile 2014 la contribuente contestava l’asserita insufficienza di disponibilità finanziarie, cui aveva fatto riferimento l’autorità di tassazione, adducendo che sul suo conto bancario (cointestato col marito) nel 2007 erano entrati unicamente versamenti “da [suo] marito e dalla società che lui rappresentava in Italia per il pagamento di suoi compensi per un totale di CHF 300'000”. Dallo stesso conto erano stati versati alla \_\_\_\_\_ fr. 140'000.- “a incremento del suo credito per finanziamenti nei confronti della società stessa”. d. IC/IFD 2008 Il 2 aprile 2014 la contribuente contestava l’asserita insufficienza di disponibilità finanziaria, cui aveva fatto riferimento l’autorità di tassazione, adducendo che sul suo conto bancario (cointestato col marito) nel 2008 erano entrati unicamente versamenti “da [suo] marito e dalla società che lui rappresentava in Italia per il pagamento di suoi compensi per il 2007 per un totale di Euro 173'000 corrispondenti a circa CHF 263'000 al cambio del 2008”. e. IC/IFD 2009 Il 5 gennaio 2015 la contribuente ha reclamato altresì avverso la decisione relativa al periodo fiscale 2009, contestando segnatamente - per quanto qui rilevante – lo stralcio dell’importo annuale di fr. 36'000.- quale rendita vitalizia, contrariamente a quanto concordato nel verbale suindicato. Ha ribadito di non esercitare alcuna attività lucrativa e che l’importo inserito dall'UT nella voce "altri redditi" era arbitrario e non comprovato. Contestava inoltre l’assoggettamento all’imposta sulla sostanza delle azioni della \_\_\_\_\_ Inc. D. Convocato dall’autorità di tassazione, \_\_\_\_\_ ha presenziato a un’udienza, tenutasi il 21 novembre 2014, nella quale ha dichiarato quanto segue: · La Signora RI 1 non svolge, e non ha mai svolto, negli ultimi vent’anni, alcuna attività lucrativa indipendente o dipendente né in Svizzera né altrove. Si occupa di fare la casalinga e mamma di tre figli. · I Signori \_\_\_\_\_ e la Signora RI 1 sono separati di fatto da fine ottobre 2004. · Nel periodo oggetto dei reclami esisteva un unico conto bancario cointestato dove confluivano i versamenti del Signor \_\_\_\_\_ e la situazione protratta per alcuni anni poi risolta, avendo, ad oggi, ognuno un suo conto corrente bancario. · I fondi confluiti sul conto bancario cointestato sono stati versati dal Signor \_\_\_\_\_ o da società da lui amministrate, come da documentazione inviata dove si documenta che il Signor \_\_\_\_\_ è rappresentate legale delle società che operavano in Italia e che hanno effettuato i bonifici su detto conto cointestato per il pagamento di compensi quale rappresentate legale (tutti compensi già assoggettati a tassazione in Italia o in Svizzera). Tali fondi sono stati poi girati al conto bancario della \_\_\_\_\_ Sagl e come contropartita vi è stato l’aumento del conto correntista. · La Signora RI 1 non effettua alcun pagamento per l’abitazione e per l’autovettura in quanto gli stessi vengono scalati dal conto correntista della \_\_\_\_\_ Sagl proprietaria dell’appartamento dove abita la Signora con i figli e dell’autovettura. · Il Signor \_\_\_\_\_ chiede che vengano riconosciute tutte le deduzioni per i figli, sia per il reddito che per la sostanza, alla Signora RI 1 in quanto nel verbale di audizione del 16 ottobre 2014 relativo alla sua partita personale è stato concordato con l’Autorità di Tassazione che venivano

riconosciute alla madre. · Il Signor \_\_\_\_\_ riafferma che il versamento di Fr. 36'000 versati alla moglie sia da considerare una rendita vitalizia quindi da imporre al 40%. · Il Signor \_\_\_\_\_ richiama e conferma tutti i contenuti del verbale di audizione del 3 maggio 2010 presso l'Ufficio circondariale di Tassazione Lugano-Città. · Il Signor \_\_\_\_\_ conferma integralmente il contenuto sia dei reclami sia delle successive lettere di complemento e di tutta la relativa documentazione esibita all'autorità fiscale. Con scritto del 28 novembre 2014, l'Ufficio di tassazione ha prospettato alla reclamante una modifica delle tassazioni a suo sfavore, aumentando gli "altri redditi" a fr. 525'500.- per il 2006, a fr. 163'760.- per il 2007 e a fr. 174'550.- per il 2008, tenendo conto dei "capitali confluiti sul conto correntista della \_\_\_\_\_" e del "50% dei prelievi di contanti effettuati dal conto cointestato". Il marito della contribuente, mediante e-mail del 17 dicembre 2014, contestava il contenuto della lettera dell'autorità fiscale, argomentando che i redditi da lui versati sul conto cointestato con la moglie nel 2006 costituivano una donazione a quest'ultima. Quanto ai finanziamenti alla \_\_\_\_\_, si sarebbe trattato di "capitale dato a credito alla società da [lui]", sicché nessun reddito poteva essere imputato alla moglie. E. Al termine di un'audizione tenutasi il 7 marzo 2016, il marito della reclamante e l'autorità fiscale hanno sottoscritto il seguente verbale: Durante la presente audizione viene fornita la seguente documentazione: - Comprova premi \_\_\_\_\_ 2006, 2007, 2008 sul conto \_\_\_\_\_ con beneficiario economico al padre della contribuente, per l'anno 2009 è plausibile la stessa situazione - Copia contratto d'affitto cointestato tra il Sig. \_\_\_\_\_ e la Sig.ra RI 1 - Il Sig. \_\_\_\_\_ comunica che non esiste nessuna Sentenza di divorzio né convenzione di divorzio né separazione legale. Dai calcoli sul dispendio viene stralciata la posizione della cassa malati in quanto pagata dal padre della contribuente. I contribuenti chiedono di rivalutare il calcolo sul dispendio nella voce "Affitti" in quanto lo stesso è in parte pagato dal contribuente per le sue permanenze a \_\_\_\_\_. Su questo punto l'autorità di tassazione si riserva di emettere una decisione. Salvo decisione a favore del contribuente per la fattispecie di cui sopra, redditi d'altra fonte vengono rettificati come segue: 2006: Fr. 60'000 2007: Fr. 160'000 2008: Fr. 140'000 2009: Fr. 60'000 Per tutti gli anni vengono rettificate le aliquote (coniugati), e aggiunta la deduzione per premi cassa malattia. F. Con quattro decisioni del 23 marzo 2016 l'Ufficio circondariale di tassazione di \_\_\_\_\_ ha evaso i reclami, conformemente a quanto indicato nel verbale del 7 marzo 2016, rettificando cioè i redditi d'altra fonte come segue: anno 2006 fr. 60'000.- anno 2007 fr. 160'000.- anno 2008 fr. 140'000.- anno 2009 fr. 60'000.- Inoltre, "per tutti gli anni sono state rettificate le aliquote (coniu-gati), e aggiunta la deduzione per premi cassa malattia". Per quel che riguarda la posizione "affitto", nella quale i contribuenti avevano chiesto fosse fatto rientrare il dispendio in quanto lo stesso sarebbe pagato dal marito per le sue permanenze a \_\_\_\_\_, l'Ufficio di tassazione ha ritenuto "tale posizione ininfluenza, in quanto fiscalmente neutra (diminuzione a livello di dispendio, imposizione come subaffitto)". G. Con unico ricorso 11 aprile 2016 RI 1 impugna le decisioni su reclamo. In via principale, la ricorrente chiede di accertare che lei e il marito vivono "in comunione domestica ancorché uno domiciliato in Svizzera e l'altro in Italia". Non sarebbero infatti "né separati legalmente o di fatto né divorziati", ma il marito si sarebbe semplicemente trasferito "per motivi di lavoro" in Italia, dove sarebbe assoggettato alle imposte sul reddito dal 4 novembre 2004. Egli rientrerebbe tuttavia "regolarmente a \_\_\_\_\_ i weekend" e contribuirebbe "al mantenimento della famiglia con i suoi redditi e il suo patrimonio". Solo il 3 maggio 2010 l'Ufficio di tassazione avrebbe dato "il nulla osta al cambio di domicilio" del marito, "dopo ampia dimostrazione

documentale nonché concordare un versamento a [lei] da [suo] marito Franchi 3'000 mensili". L'insorgente contesta inoltre l'imposizione di "altri redditi", in base al preteso dispendio. In primo luogo, le sarebbe stato attribuito l'intero costo della pigione, mentre andrebbe dimezzato, per il fatto che suo marito "quando viene a \_\_\_\_\_ usa tale abitazione". In secondo luogo, "il tenore di vita è assicurato da [suo] marito, i cui redditi, conseguiti in Italia", sarebbero "già regolarmente assoggettati a tassazione in Italia". H. Nelle proprie osservazioni del 21 aprile 2016, l'Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso. Ricordato che per il periodo fiscale 2003 i coniugi \_\_\_\_\_ erano stati imposti su un reddito del fr. 777'600.- e una sostanza di fr. 6'473'000.-, rileva che la tassazione separata è intervenuta a partire dal 1.11.2004. Nel 2004 e nel 2005, la ricorrente avrebbe accettato di essere imposta sulla rendita versata dal marito. Dal 2006, il marito è divenuto contribuente per appartenenza economica, avendo acquistato un immobile. Ha allora dichiarato redditi conseguiti in Italia per fr. 73'000.- nel 2006, fr. 92'000.- nel 2007 e fr. 23'000.- nel 2008 e nessuna sostanza se non una partecipazione sociale. Secondo l'autorità di tassazione, la documentazione bancaria prodotta nella procedura di reclamo sarebbe "inconcludente non essendo chiaro quanto sia stato prelevato effettivamente dalla moglie per il mantenimento di sé stessa e dei figli e quanto invece destinato alla società del contribuente (\_\_\_\_\_ Sagl)". Il fisco sottolinea inoltre come il marito dell'insorgente, dopo il trasferimento all'estero, "non [abbia] più le cospicue entrate che risultano dalle dichiarazioni precedenti", ma "possied[a] soltanto crediti verso le società \_\_\_\_\_ Sagl e \_\_\_\_\_ Sagl, crediti che non generano utili". Per quanto concerne il calcolo del dispendio della ricorrente, l'ammanto di liquidità ammonterebbe a fr. 63'156.- nel 2006, fr. 165'416.- nel 2007, fr. 147'624.- nel 2008 e fr. 68'620.- nel 2009. Per il marito, "in base ai pochi dati a disposizione", l'ammanto sarebbe di fr. 556'945.- nel 2007, fr. 489'608.- nel 2008 e fr. 58'658.- nel 2009, mentre per il 2006 non sarebbero disponibili dati completi. L'UT conclude che "come evidenziato dai dispendi allegati le entrate della ricorrente e del sig. \_\_\_\_\_ non sono assolutamente sufficienti a coprire le spese, sembrerebbe piuttosto che il reddito sia rimasto invariato negli anni (cfr forti discrepanze nei dispendi 2007 e 2008, l'anno 2009 non avendo dati precisi è considerato solo indicativo)". L'autorità fiscale avrebbe "assecondato le richieste del sig. \_\_\_\_\_ nell'ammettere la partenza e la disgiunzione delle partite fiscali" solo "dopo lunga discussione", ma lo stesso non accetterebbe le conseguenze di tale situazione e renderebbe complesso ogni accertamento "creando un intricato gioco di scatole cinesi e fornendo molta documentazione". I. Con scritto 25 maggio 2016, l'insorgente ha preso posizione sulla risposta dell'autorità fiscale, sostanzialmente ribadendo quanto già sostenuto nelle precedenti sedi. Per quanto concerne il trasferimento in Italia del marito, sostiene che la frase "separazione di fatto dei coniugi" sarebbe in contrasto con la realtà e sarebbe stata "scritta nel verbale dal sig. \_\_\_\_\_". La \_\_\_\_\_ Sagl le sarebbe stata donata dal marito, il quale vantava un credito nei confronti della società stessa. \_\_\_\_\_ avrebbe conseguito redditi per un totale di fr. 1'706'630.- tra il 1999 e il 2003 e con il patrimonio accumulato avrebbe finanziato la \_\_\_\_\_. In seguito non avrebbe più avuto redditi così elevati. Sia la casa d'abitazione sia i veicoli appartengono del resto alle società. L. All'udienza del 18 maggio 2017 la ricorrente e il marito hanno ribadito di non essersi mai separati, contrariamente a quanto risulta dal verbale di audizione del 3.5.2010, che sarebbe frutto della "pressione" fatta dal funzionario \_\_\_\_\_. Il marito avrebbe trasferito la residenza in Italia in seguito al "venir meno dei redditi della sua attività professionale, che aveva conseguito negli anni immediatamente precedenti". In seguito, "ci sarebbe stata una ripresa delle sue entrate, da

attività di natura diversa (amministrazione immobiliare)”. L’UT ha invece ribadito che sono stati i contribuenti stessi a chiedere la tassazione separata e ha sottolineato come dai conti della \_\_\_\_\_ non risulterebbe neppure la compensazione fra crediti e debiti, legata al pagamento della pigione dell’appartamento. Ha inoltre fatto notare che il conto correntista della \_\_\_\_\_ sarebbe aumentato di valore negli anni dal 2006 al 2008. M. In data 6 giugno 2017 la ricorrente ha prodotto scambi di corrispondenza con autorità svizzere e italiane in merito alla questione della residenza del marito. Il 14 novembre 2017, l’insorgente ha prodotto una dichiarazione di \_\_\_\_\_, custode del condominio in cui ella abita con la famiglia, secondo cui i coniugi hanno sempre “abitato insieme”, il marito “pur rimanendo fuori per lunghi periodi a causa del lavoro da lui svolto, ritorna periodicamente alla casa di famiglia a \_\_\_\_\_” e “i coniugi dormono nella stessa camera”. Diritto I. Domicilio e separazione dei coniugi 1. 1.1. Si pone anzitutto la questione della situazione personale e familiare della ricorrente, per quanto concerne i suoi rapporti con il marito. 1.2. Come ricordato in narrativa, nell’ambito della procedura di reclamo contro la tassazione IC/IFD 2004, in data 3.5.2010, \_\_\_\_\_ e l’Ufficio circondariale di tassazione di \_\_\_\_\_ hanno sottoscritto un verbale, secondo cui il contribuente si sarebbe trasferito a \_\_\_\_\_ dal 30.10.2004, data a partire dalla quale “vive separato dalla moglie RI 1 e dai figli \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_”. Pur non versando “alimenti alla moglie ed ai figli”, “contribuisce però in parte al loro mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese”. Sulla base di quanto precede, l’autorità fiscale ha deciso che “dal 1.11.2004 cessa l’imposizione in quanto il componente non ha nessuna sostanza imponibile in Svizzera”. Le tassazioni per i periodi fiscali 2004 e 2005 della moglie si sono quindi basate sul presupposto che la stessa fosse separata di fatto, mentre il marito non è stato imposto in Svizzera. Nei periodi fiscali litigiosi, l’autorità di tassazione ha constatato che la contribuente non aveva redditi e sostanza sufficienti per coprire il fabbisogno finanziario necessario per garantire il mantenimento proprio e dei figli. Ha così proceduto all’imposizione dei redditi d’altra fonte, determinati sulla base del calcolo delle entrate e delle uscite. Solo con il ricorso in esame, la contribuente ha invece negato che vi sia mai stata una separazione di fatto e chiede di accertare che lei e il marito vivono “in comunione domestica ancorché uno domiciliato in Svizzera e l’altro in Italia”. 1.3. Prima di confrontarsi con il merito delle tassazioni contestate, deve pertanto essere chiarita la portata del verbale citato, che affronta due temi fondamentali, indipendenti fra loro ma nel contempo legati l’uno all’altro. La questione della partenza per l’estero del marito della ricorrente, da cui dipende la cessazione del suo assoggettamento alle imposte in Svizzera, è infatti stata esaminata congiuntamente a quella della separazione dei coniugi. 2. 2.1. Le Convenzioni di doppia imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono un’imposizione stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso istituire una forma di imposizione non prevista dal diritto svizzero (STF 2C\_625/2008 del 30 gennaio 2009; in: RDAF 2001 II 269; STF 117 Ib 366). La dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI, nel senso che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno ( Oberson , Précis de droit fiscal international, 4 a ed., Berna 2014, p. 49). Ne consegue che una fattispecie a carattere internazionale va giudicata, dapprima, alla luce del diritto tributario interno. Solo in un secondo momento, le regole contenute nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare la portata di una norma di diritto interno. 2.2. 2.2.1 Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è

assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera. 2.2.2. Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente, cioè quando sono realizzati cumulativamente, i due seguenti elementi: · l'effettiva residenza in un determinato luogo; · l'intenzione di rimanervi in modo duraturo. A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall'insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (STF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b). 2.2.3. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa. 2.2.4. \_\_\_\_\_, cittadino italiano, si è trasferito in Svizzera nel 1996, poco dopo il matrimonio con RI 1. Nel 1997 è nata la prima figlia, \_\_\_\_\_, nel 1999 il figlio \_\_\_\_\_, e nel 2004 la figlia \_\_\_\_\_. Nel momento in cui ha sostenuto di essersi trasferito all'estero, il marito della ricorrente aveva dunque una famiglia in Svizzera, con tre figli minorenni, e era socio e gerente della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, società costituita solo nel 2003. Poco dopo il preteso trasferimento all'estero, cioè il 19.4.2005, avrebbe costituito, insieme alla moglie, la \_\_\_\_\_ Sagl, con lo scopo di "acquistare i seguenti beni immobili proprietà del fondo base particella \_\_\_\_\_ del Comune di Lugano RFD: PPP no. \_\_\_\_\_; PPP no. \_\_\_\_\_; PPP no. \_\_\_\_\_ limitatamente alle seguenti quote: quota di 1/20 corrispondente al posto auto contrassegnato con la lettera I2; quota di 1/20 corrispondente al posto auto contrassegnato con la lettera J2; quota di 1/20 corrispondente al posto auto contrassegnato con la lettera H2; quota di 1/20 corrispondente al posto auto contrassegnato con la lettera T2; per il prezzo massimo di CHF 3'480'000.-". Uno dei due appartamenti in questione sarebbe divenuto abitazione della famiglia della ricorrente, in base a un contratto di locazione con la società in questione. È difficile escludere che il marito della ricorrente potesse non essere considerato assoggettato alle imposte per appartenenza personale nel Canton Ticino, in considerazione dei legami personali e economici esistenti. 2.3. 2.3.1. Come anticipato, una volta stabilito l'assoggettamento secondo il diritto interno, resta ancora da verificare se a questa conclusione non si opponga il diritto internazionale applicabile. 2.3.2. Ai fini della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato (art. 4 par. 1 CDI-I). La residenza secondo la convenzione si definisce dunque mediante rinvio al diritto interno; non si tratta cioè di una nozione convenzionale (cfr. anche De Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal international, Berna 2012, n. 246, p. 84; Oberson, Précis de droit fiscal international, 4 a ed., Berna 2014,

p. 106, n. 331). Quando, in base alle disposizioni dell'art. 4 par. 1 CDI-I, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in applicazione delle regole contenute all'art. 4 par. 2 CDI-I, che danno la preponderanza ai legami di un contribuente con l'uno piuttosto che con l'altro Stato (cosiddette "tie breaker rules"). La prima delle regole in questione prevede che la persona considerata residente di entrambi gli Stati contraenti sia considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente e che, quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, sia considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali; art. 4 par. 2 lett. a CDI-I).

2.3.3. Il coniuge della ricorrente ha trasferito la propria residenza da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il 4 novembre 2004 (cfr. in particolare il certificato di residenza del Comune di \_\_\_\_\_ dell'11.2005). Anche ammettendo che svolgesse la sua attività professionale esclusivamente in Italia, pare difficile escludere che possa essere considerato perlomeno residente di entrambi gli Stati contraenti, secondo l'art. 4 par. 2 CDI-I. Ora, applicando le regole previste dall'art. 4 par. 2 lett. a CDI-I, si dovrebbe concludere che \_\_\_\_\_ fosse rimasto comunque imponibile in Svizzera, dove aveva un'abitazione permanente. Ammettendo poi che ne avesse una anche a \_\_\_\_\_, non si vede quali legami personali più stretti potesse avere rispetto a quelli con la sua famiglia, residente a \_\_\_\_\_. Ovviamente, a quest'ultimo riguardo, un ruolo determinante lo assume il mantenimento dei rapporti con la moglie e i figli. Se fosse intervenuta una separazione legale o di fatto, la sussistenza delle relazioni personali poteva effettivamente risultare ridimensionata. Per pronunciarsi in merito all'assoggettamento personale del marito dell'insorgente, appare decisiva pertanto la situazione personale e familiare dei coniugi.

3. 3.1. Secondo gli articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e, per l'imposta cantonale, la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, perché sia ammessa una separazione di fatto, deve essere venuta meno la comunione domestica e i mezzi finanziari non devono più essere gestiti in comune. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione secondo l'art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone pertanto che i coniugi abbiano rinunciato alla vita in comune. Invece, finantoché ogni coniuge ha il proprio domicilio pur mantenendo la comunione coniugale, non si verifica una separazione (sentenza n. 2C\_632/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 4.2 e giurisprudenza citata). Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nei rapporti internazionali, diversamente da quanto avviene nei rapporti intercantionali, l'art. 9 LIFD non permette un'imposizione comune dei coniugi. Di conseguenza, il contribuente assoggettato alle imposte in Svizzera (illimitatamente o anche solo limitatamente) è imposto esclusivamente sull'insieme dei suoi propri elementi imponibili, con l'aliquota corrispondente tuttavia all'insieme dei redditi (e della sostanza, per l'imposta cantonale) di entrambi i coniugi (sentenza n. 2C\_632/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

3.2. Nel controverso verbale del 3 maggio 2010, si legge che \_\_\_\_\_ "dalla partenza vive separato dalla moglie RI 1 e dai figli \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_", che "non versa alimenti alla moglie ed ai figli" e che "contribuisce però in parte al loro mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese". L'interessato avrebbe anche documentato "che dalla partenza ha trascorso circa 80 giorni in Svizzera all'anno per la visita dei figli". Ancora il 1° settembre 2014 \_\_\_\_\_ si rivolgeva all'Ufficio di tassazione, mediante e-mail, sollecitando l'evasione dei reclami contro le tassazioni della moglie e affermando quanto segue: 1. Come risulta dal Verbale di Audizione firmato il 03.05.2010 tra il sottoscritto ed il vostro funzionario Sig. \_\_\_\_\_

(citato ed allegato a tutti i Reclami presentati) e che viene anche qui richiamato integralmente, tra me e mia moglie c'è una separazione di fatto che era ovviamente presente anche negli anni 2006, 2007 e 2008 oggetti dei Reclami; 2. Conseguentemente essendo una separazione di fatto, non esiste nessuna separazione legale né, ovviamente, una sentenza di divorzio; 3. Per quanto riguarda il pagamento dei CHF 3.000,00 la maggioranza delle volte li ho corrisposti in contanti e qualche volta con bonifici bancari: mi faccia sapere se ha bisogno di copia dei bonifici esistenti. In ogni caso non comprendo i motivi della sua richiesta non essendoci nessun obbligo di corrispondere tali importi per Bonifici; Nel verbale di audizione del 21 novembre 2014, poi, il marito della ricorrente sosteneva che lui e la moglie “sono separati di fatto da fine ottobre 2004” e che egli versava alla moglie una rendita di fr. 36'000.-, “da considerare una rendita vitalizia quindi da imporre al 40%”. 3.3. La tassazione separata dei coniugi presuppone che sia venuta meno la disponibilità in comune dei mezzi di sussistenza, in particolare per quanto attiene alle spese per l'abitazione e per l'economia domestica; in altri termini, l'assistenza di un coniuge da parte dell'altro si riduce a sussidi di un determinato importo (sentenza del TF n. 2C\_567/2016 e 2C\_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.1 e giurisprudenza citata). Il marito della ricorrente ha ripetutamente sostenuto di essersi separato dalla moglie e di contribuire al mantenimento di quest'ultima e dei figli con un contributo mensile di fr. 3'000.-. Una simile configurazione dei rapporti economici all'interno della famiglia è chiaramente indice di una intervenuta separazione di fatto e non della semplice esistenza di due domicili separati. Addirittura, il marito della ricorrente ha qualificato la prestazione versata come “rendita vitalizia”, pretendendo pertanto che fosse imposta nella misura del 40%. Se un marito versa alla moglie una rendita vitalizia per contribuire al mantenimento suo e dei figli, dimostra di ritenere che la comunione coniugale sia venuta meno. 3.4. Per la prima volta con il ricorso dell'11 aprile 2016 alla Camera di diritto tributario l'insorgente ha invocato la Circolare n. 30 del 21.12.2010 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), sostenendo che nessuno dei criteri per ritenere intervenuta una separazione di fatto era adempiuto e che i coniugi, che avevano l'onere di provare la separazione, non lo avevano mai fatto. Nel corso dell'udienza del 18 maggio 2017 addirittura \_\_\_\_\_ ha lamentato “pressioni”, cui sarebbe stato sottoposto da parte di un funzionario dell'Ufficio di tassazione, per ottenere la separazione delle partite fiscali. Se sono vere le affermazioni contenute nel ricorso, si deve ritenere che quanto precedentemente sostenuto dalla ricorrente e dal marito, soprattutto in merito al contributo pecuniario versato mensilmente da quest'ultimo, fosse falso. 4. 4.1. Alla luce della nuova versione dei fatti, fornita con il ricorso, la ricorrente vorrebbe che le sue imposte fossero calcolate sulla base dei suoi soli redditi dichiarati, considerando i redditi del marito ai fini dell'aliquota. 4.2. L'insorgente riconosce che suo marito ha avuto una lunga controversia con il fisco, in merito alla sua pretesa partenza per l'estero. Lo stesso marito della ricorrente riconosce di aver insistito con l'autorità fiscale cantonale per ottenere il proprio stralcio dal registro dei contribuenti, avendo intrapreso anche passi procedurali nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana, per lamentare una doppia imposizione. Nelle circostanze descritte, la resistenza che l'Ufficio di tassazione avrebbe manifestato, quando \_\_\_\_\_ ha chiesto di essere stralcio dal registro dei contribuenti, è più che comprensibile. 4.3. Il verbale del 3.5.2010 deve dunque essere letto tenendo conto del contesto in cui è nato. L'autorità di tassazione ticinese ha, da parte sua, riconosciuto il trasferimento di domicilio all'estero di \_\_\_\_\_ dal 30.10.2004, alla luce della “ampia documentazione” e del suo stralcio dal registro degli italiani all'estero (AIRE). Contestualmente, il contribuente ha affermato di

vivere “separato dalla moglie \_\_\_\_\_ e dai figli \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_”, ai quali “non versa alimenti”, ma “contribuisce... in parte al loro mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese”. Nello stesso tempo, “documenta che dalla partenza ha trascorso circa 80 giorni in Svizzera all'anno per la visita dei figli”. Fra il momento della pretesa partenza per l'estero e quello in cui è stato sottoscritto il verbale sono trascorsi oltre cinque anni, durante i quali il fisco cantonale ha preteso dai contribuenti la prova dell'effettiva cessazione dell'assoggettamento del marito. Sebbene dal tenore dello scritto non risulti, non è difficile immaginare che l'autorità cantonale avesse manifestato la propria opposizione a stralciare dal registro un contribuente, che aveva strette relazioni personali ed economiche nel Canton Ticino. Non si può allora escludere che, per uscire dalla situazione di stallo che si protraeva da anni, il contribuente abbia finito per dichiarare che i legami personali più importanti erano venuti meno o, se non altro, avevano acquisito un minor rilievo, in seguito alla separazione dalla moglie.

4.4. La nuova versione dei fatti, presentata nel ricorso, non mette in discussione dunque solo la situazione familiare della ricorrente, ma getta una nuova luce sulla questione stessa dell'assoggettamento del marito alle imposte cantonali e federali. Ci si domanda cioè se, qualora non si sia mai separato dalla moglie, \_\_\_\_\_ abbia effettivamente trasferito il domicilio all'estero. Se così non fosse, egli stesso avrebbe dovuto essere assoggettato alle imposte non solo nei periodi fiscali litigiosi, ma anche in quelli precedenti, per i quali non ha presentato alcuna dichiarazione.

5. 5.1. A questo punto, la questione da risolvere è come tener conto della circostanza che i fatti, esposti al fisco dall'insorgente e dal marito a partire dalla presentazione del ricorso alla Camera di diritto tributario, sono diversi rispetto a quelli adottati in precedenza. Da un lato, la Camera di diritto tributario potrebbe senz'altro rivedere l'accertamento dei fatti, alla base delle decisioni impugnate, e mettere in discussione anche il trasferimento del domicilio fiscale del marito della ricorrente. Dall'altro, non si può tuttavia ignorare che l'atteggiamento processuale della ricorrente e del marito, consistente nel presentare una nuova versione dei fatti con il ricorso, è perlomeno problematico, nella prospettiva del principio della buona fede.

5.2. 5.2.1. Va ricordato, a tale riguardo, che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di trasferimento all'estero, il contribuente deve continuare a pagare l'imposta federale diretta fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio fiscale all'estero. Questo significa che l'esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora all'estero (ciò che è equivalente sul piano dell'assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l'interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia esentato. Come ancora recentemente ricordato dall'Alta Corte, un diverso approccio comporterebbe dei grossi rischi di abuso. Basandosi sulla norma civilistica dell'art. 24 cpv. 1 CC, per contro, si ottiene una disciplina semplice e prevedibile (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92). In quest'ultima decisione, i giudici federali hanno inoltre posto l'accento sull'onere della prova. In applicazione analogica della regola generale prevista dall'art. 8 CC, nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Di principio, la prova del domicilio fiscale spetta quindi all'autorità di tassazione, trattandosi di un elemento costitutivo dell'imposta (art. 123 cpv. 1 LIFD). Il contribuente ha tuttavia un dovere di collaborazione (art. 124 segg. LIFD), che gli impone in particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A tal fine non deve solo comprovare il definitivo

scioglimento dei legami con il precedente domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato alla costituzione di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92).

5.2.2. Il fatto stesso che siano trascorsi oltre cinque anni, prima che il fisco cantonale accettasse il trasferimento di domicilio del marito della ricorrente, indica che non riteneva sufficientemente comprovata la costituzione di un nuovo domicilio o perlomeno il definitivo scioglimento dei legami con il domicilio ticinese. Di fronte all'insistenza del contribuente, la redazione del verbale rappresenta anzitutto una constatazione della situazione fattuale, dalla quale devono essere tratte importanti conclusioni legali. Il fisco prendeva atto che il contribuente aveva provato la costituzione di un domicilio all'estero e, nel contempo, il contribuente attestava di aver sciolto i legami con la Svizzera, separandosi dalla moglie. Si può allora affermare che l'autorità fiscale cantonale non avrebbe accettato di stralciare dal registro il contribuente, se quest'ultimo non avesse provato non solo di aver costituito un nuovo domicilio fiscale all'estero, ma anche di aver sciolto i legami con quello esistente. Con il controverso verbale, le parti in causa si sono date reciprocamente atto che, da un lato, \_\_\_\_\_ non adempiva più i presupposti per essere assoggettato alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza personale e, dall'altro, aveva interrotto la comunione coniugale e contribuiva al mantenimento della moglie e dei figli mediante versamento di un importo di 3'000 franchi al mese.

5.3. 5.3.1. Secondo l'art. 9 Cost. gli organi dello Stato e secondo l'art. 5 cpv. 3 Cost. organi dello Stato, autorità e privati devono agire secondo il principio della buona fede. Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall'art. 2 cpv. 2 CC è quello della condotta contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale principio è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica (sentenza n. 2C\_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e giurisprudenza citata).

5.3.2. Tornando alla fattispecie in esame, appare significativo che, nella replica del 25 maggio 2016, la ricorrente sottolinei che "sia nella tassazione 2004 che in quella del 2005 furono accettati CHF 3000 al mese [ ]a me dati da mio marito così come accettati dall'Ufficio di tassazione nel verbale del 03.05.2010", cosa che dimostrerebbe "l'incongruenza successiva dell'ufficio di tassazione che dal 2006 ha modificato i criteri della tassazione". In altre parole, il riconoscimento dell'intervenuta separazione dei coniugi nel 2004, con conseguente versamento di un contributo mensile di fr. 3'000.- da parte del marito, era funzionale all'ottenimento di una tassazione della ricorrente limitata all'imposizione di un reddito mensile lordo di fr. 3'000.-. Nel momento in cui l'Ufficio di tassazione, resosi conto che il tenore di vita della ricorrente e dei figli non poteva essere sostenuto con il contributo versato dal marito, ha aggiunto ai redditi delle tassazioni successive degli importi stabiliti in base al dispendio, l'insorgente e il marito hanno ritenuto di dover rimettere in discussione i fatti stessi, sui quali sono basate le decisioni contestate.

5.3.3. Ne consegue che le informazioni, fornite dalla ricorrente e dal marito all'autorità di tassazione, sono chiaramente contraddittorie e rivelano la sola preoccupazione di rappresentare la situazione familiare più vantaggiosa dal profilo fiscale. Non si spiega altrimenti la ripetuta affermazione di essere "separati di fatto" e del versamento di un contributo di mantenimento di 3'000 franchi al mese da parte del marito, fintantoché i contribuenti non si sono resi conto che la situazione descritta sollevava un problema di carenza di disponibilità finanziaria per la moglie, con conseguente imposizione di un reddito presunto. L'atteggiamento processuale della ricorrente e del marito è inconciliabile

con il principio della buona fede. Si deve peraltro supporre che \_\_\_\_\_, che esercita la professione di commercialista e che amministra numerose società, in diversi Stati, conosca il significato della nozione di “separazione di fatto” e anche le sue implicazioni fiscali. 5.4. Ora, dallo svolgimento dei fatti che devono essere accertati sono trascorsi ben più di dieci anni. La pretesa partenza per l'estero del marito risale al 2004, così come la separazione di fatto, ora rimessa in discussione. Le tassazioni dei periodi fiscali 2004 e 2005, da tempo passate in giudicato, si sono fondate sui fatti descritti. Il marito della ricorrente non è stato del tutto sottoposto a tassazione, sul presupposto della sua partenza per l'estero. La situazione personale e familiare dell'insorgente, determinante per le tassazioni litigiose, è quella degli anni dal 2006 al 2009. Non è chiaramente agevole una verifica di fatti tanto risalenti nel tempo, dopo oltre dieci anni, anche in considerazione del fatto che, nel frattempo, due figli sono divenuti maggiorenni e hanno a loro volta trasferito il domicilio a \_\_\_\_\_. L'unica soluzione compatibile con il principio della buona fede consiste pertanto nel ritenere che, nei periodi fiscali dal 2006 al 2009, \_\_\_\_\_ non avesse il proprio domicilio in Svizzera e che fosse separato di fatto dalla moglie, alla quale versava un contributo di mantenimento per sé e per i figli minorenni. Su questo aspetto, il ricorso è conseguentemente respinto II. Reddito imponibile della contribuente 6. Per quanto concerne la definizione del reddito imponibile della contribuente, quest'ultima contesta l'aggiunta, ai proventi dichiarati, di “altri redditi”, nella misura di fr. 60'000.- per i periodi fiscali 2006 e 2009, di fr. 160'000.- per il periodo fiscale 2007 e di fr. 140'000.- per il periodo fiscale 2008. L'autorità di tassazione ha giustificato la propria decisione, qualificando tali importi come “reddito d'altra fonte stabilito per insufficienza di disponibilità finanziaria”. Secondo la ricorrente, il calcolo delle entrate e delle uscite, dai quali emerge l'ammancio di liquidità in questione, sarebbe viziato dal fatto che considera quale uscita il canone di locazione per l'appartamento in cui ella abita con i figli. Da un lato, tale importo dovrebbe essere diviso a metà, per tener conto del fatto che suo marito “quando viene a \_\_\_\_\_ usa tale abitazione” ; dall'altro, la pigione non sarebbe stata pagata, “in quanto il canone della locazione è stato detratto dal credito che [suo] marito ha nei confronti della società” . Inoltre, l'imposizione dei redditi in questione comporterebbe una violazione della CDI-I, per il fatto che “il tenore di vita è assicurato da [suo] marito” , i cui “redditi conseguiti in Italia [sono] già regolarmente assoggettati a tassazione in Italia”.

7. 7.1. Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio . L'autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d'ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d'imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger , Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190 ). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione . Sia secondo l'art. 196 LT sia secondo l'art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un'imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2C\_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).

7.2. Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall'art. 8 CC, nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). La descritta regola sull'onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorché il contribuente trascuri, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l'obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d'imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti privi di prova nell'ambito di una tassazione d'ufficio ai sensi dell'art. 130 cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti) 8. 8.1. Secondo l'art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell'art. 130 cpv. 2 LIFD e dell'art. 46 cpv. 3 LAID, l'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d'ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un'inversione dell'onere della prova: non tocca all'autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all'interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta. 8.2. Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d'ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1407; contra Berger, op. cit., p. 197). L'autorità fiscale deve agire "pflichtgemäss", ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249). 9. 9.1. La sproporzione fra i redditi della ricorrente e il suo tenore di vita è evidente. I soli proventi dichiarati nei periodi litigiosi consistono nei redditi dei capitali, ammontanti a fr. 14'057.- nel 2006, fr. 18'940.- nel 2007, fr. 11'420.- nel 2008 e fr. 21'612.- nel 2009. L'autorità fiscale ha inoltre tenuto conto, quali entrate, del consumo di sostanza risultante dall'evoluzione dei capitali della ricorrente. Ciò spiega la differenza dei redditi aggiunti nei diversi periodi fiscali. Fra le uscite si distinguono in particolare la pigione per la casa d'abitazione (fr. 78'000.- all'anno) e quelle per il tenore di vita (fr. 70'000.- negli anni dal 2006 al 2008 e fr. 100'000.- nel 2009). 9.2. Si è già accennato al fatto che la ricorrente risiede con i figli in un appartamento in un condominio

nel centro di \_\_\_\_\_, che è stato acquistato da una società, appositamente costituita nel 2005, che lo ha poi ceduto in locazione ai coniugi \_\_\_\_\_. La \_\_\_\_\_ Sagl percepisce dagli inquilini una pigione di fr. 78'000.- all'anno, ma si assume le spese condominiali, gli interessi ipotecari, le spese per gli autoveicoli ecc. Non si giustifica lo stralcio della pigione dal calcolo delle entrate e delle uscite, come vorrebbe la ricorrente. Per quanto concerne l'argomento secondo cui il canone di locazione dovrebbe essere dimezzato, per tener conto dell'uso da parte del marito, quando viene a trovare i figli, come indicato dall'Ufficio di tassazione si tratta di un aspetto irrilevante. Infatti, se così fosse, dovrebbe essere registrata una sublocazione, con un'entrata che compenserebbe l'uscita in questione. Neppure si giustifica lo stralcio della pigione per il solo fatto che la stessa non sarebbe pagata in contanti bensì compensata con crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della società. Come ha rilevato l'autorità fiscale nell'udienza del 18 maggio 2017, dai conti della \_\_\_\_\_ non emerge alcuna compensazione legata alla pigione dell'appartamento. Inoltre, il conto correntista della società è addirittura aumentato di valore nei periodi fiscali litigiosi. Il finanziamento \_\_\_\_\_ era infatti iscritto a bilancio al valore di fr. 1'570'000.- al 31.12.2006, di fr. 1'862'0118.45 al 31.12.2007, di fr. 2'076'029.80 al 31.12.2008 e di fr. 2'055'793.75 al 31.12.2009. Negli anni in cui si sarebbe verificata la compensazione delle pigioni, il credito di \_\_\_\_\_ nei confronti della società è dunque aumentato di quasi mezzo milione di franchi.

9.3. Aldilà della questione della pigione dell'appartamento di \_\_\_\_\_, la stima dei redditi intrapresa dall'autorità di tassazione appare persino prudentiale. La ricorrente e il marito hanno costituito, oltre alla già citata \_\_\_\_\_ Sagl, altre due società: la \_\_\_\_\_ Sagl, costituita nel 2003 e messa in liquidazione nel 2020, e la \_\_\_\_\_ Sagl, costituita nel 2012 e a sua volta messa in liquidazione nel 2020. Tutte le società hanno immatricolato autoveicoli, anche di lusso, usati dai coniugi \_\_\_\_\_. La \_\_\_\_\_, come già accennato, mette a disposizione della ricorrente l'appartamento. Fra le varie società intercorrono anche rapporti di debito e credito. Ora, è evidentemente poco trasparente la situazione fiscale di un contribuente, che giustifica il proprio, elevato, tenore di vita, adducendo di vantare dei crediti nei confronti di persone giuridiche. Il fisco dovrebbe infatti essere costantemente in grado di verificare l'evoluzione dei crediti in questione e, soprattutto, la provenienza dei fondi che il contribuente sostiene di aver immesso nelle società. La provenienza dei finanziamenti di \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ Sagl necessita senz'altro dei chiarimenti, se solo si considera il fatto che egli ha dichiarato quali redditi della sua attività professionale, svolta all'estero, l'importo di fr. 73'000.- nel 2006, di fr. 92'000.- nel 2007, di fr. 23'000.- nel 2008 e di fr. 34'000.- nel 2009. Ritenuto che la ricorrente è casalinga e che la vita separata dei coniugi impone come minimo la gestione di due economie domestiche, il fisco cantonale non può ammettere semplicemente che il tenore di vita sia giustificato con una pretesa compensazione fra debiti e crediti nei confronti di una società, che peraltro appare costituita precipuamente per esigenze di natura fiscale. Per la tassazione dei periodi fiscali successivi, l'autorità fiscale dovrà esigere dei giustificativi ben più convincenti, prima di ammettere l'esistenza di crediti nei confronti di una società controllata dalla ricorrente o dai suoi familiari.

10. L'insorgente lamenta infine, genericamente, una violazione della CDI-I, per il fatto che "il tenore di vita è assicurato da [suo] marito e che i suoi redditi conseguiti in Italia [sono] già regolarmente assoggettati a tassazione in Italia". Non si vede – e del resto nel ricorso non si spiega – come potrebbe verificarsi una doppia imposizione, se le imposte concernono due soggetti diversi. Uno dei presupposti della doppia imposizione giuridica internazionale è infatti l'identità del soggetto passivo (Matteotti/Horn, in:

Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, Introduzione, n. 18, p. 13). È pertanto escluso che l'imposizione dei redditi litigiosi configuri una doppia imposizione in contrasto con la convenzione italo-svizzera. 11. Anche per quanto concerne il calcolo dell'imposta, il ricorso è conseguentemente respinto. In considerazione della sua soccombenza, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 8'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.– per un totale di fr. 8'500.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.